

D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4475**Approvazione della variante parziale all'art. 8 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Nord**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare l'art. 19 commi 1 e 2 che disciplinano le procedure di variante al Piano Territoriale di Coordinamento dei Parchi regionali;
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» e successive modifiche ed integrazioni, in cui è confluita la legge regionale 16 settembre 1983 n. 80 (Istituzione del Parco dell'Adda Nord);
- la d.g.r. 7 febbraio 2014 n. 10/1343 «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2000, n. 7/2869 «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord» e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Parco ha assunto i seguenti atti:

- comunicazione di avvio del procedimento di variante parziale all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del 10 dicembre 2018 prot. 3494 e la successiva comunicazione di conclusione dell'avvio del procedimento del 4 marzo 2019 prot. 821;
- delibera della Comunità del Parco n. 8 del 29 aprile 2019 «Modifica all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord e interpretazione autentica delle relative disposizioni avente carattere normativo - Adozione»;
- delibera della Comunità del Parco n. 18 del 23 settembre 2019 «Modifica all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord - Esame osservazione e adozione definitiva»;

Dato atto che:

- il Parco dell'Adda Nord ha trasmesso a Regione Lombardia la richiesta di approvazione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), con nota pervenuta alla D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi in data 8 novembre 2019 prot. M1.2019.102539;
- con nota del Dirigente dell'Unità Organizzativa Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica del 29 settembre 2020 prot. M1.2020.0207350 è stato chiesto al parco di integrare la documentazione inviata con la Scheda certificazione - Atti amministrativi PTC - Varianti PTC di cui all'Allegato 1 della d.g.r. n. X/1343 del 7 febbraio 2014 e con le determinazioni dell'ente parco in merito alla Valutazione Ambientale Strategica e in particolare con le motivazioni per cui la proposta di variante non è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010;

Preso atto che il parco con nota del 21 dicembre 2020 prot. M1.2020.252555 ha trasmesso la Scheda certificazione - Atti amministrativi PTC - Varianti PTC di cui all'Allegato 1 della d.g.r. n. X/1343 del 7 febbraio 2014 e la deliberazione della Comunità del Parco n. 15 del 3 dicembre 2020 in cui si attesta che la variante parziale non è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto la modifica introdotta, non produce effetti significativi nella destinazione dei suoli inquadrando si come una modifica normativa di previsione, che produrrà i suoi effetti solo nella fase di redazione di Piani di Settore, la cui procedura di adozione sarà soggetta al specifica procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS di cui alla D.g.r. 761 del 10 novembre 2010;

Dato atto che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 della l.r. 86/1983, la Giunta regionale verifica la proposta di piano controdedotto dall'ente gestore del Parco e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia;

Atteso che:

- l'art. 8, comma 8, delle N.T.A. del P.T.C. approvato con d.g.r. n. 7/2869 del 22 dicembre 2000 e pubblicato sul BURL 4° Supplemento Straordinario al N. 5 del 2 febbraio 2001, risulta così testualmente formulato: «8. *L'ente gestore può adottare e approvare, ai sensi dei precedenti commi, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma eliminato*»;
- il Parco Adda Nord, in forza della suddetta formulazione, ha approvato con deliberazione n. 10 del 24 maggio 2007 il «Piano di Settore - Stralcio del Comparto C - per la disciplina degli insediamenti produttivi posti nella zona di compatibilizzazione adiacenti alla palude di Brivio in Comune di Cisano Bergamasco», non ricompreso tra i Piani di Settore individuati dal secondo comma dell'art. 8 delle N.T.A.;
- il Comune di Brivio, in disaccordo con la deliberazione n. 10/2007, parte interessata avendo territorio confinante, ha presentato ricorso al TAR (n. 2266 del 2007) per l'annullamento della suddetta deliberazione e che il TAR per la Lombardia, con sentenza n. 606 pubblicata il 1 marzo 2018, ha annullato gli atti impugnati in quanto «... l'articolo 8 delle NTA del PTC del Parco regionale Adda Nord, nella versione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2869/2000, non contempla più, perché stralciato, il comma 8, che consentiva di approvare Piani per settori diversi da quelli individuati al comma 2.»;
- il Mollificio Sant'Ambrogio s.p.a., sottoscrittore della convenzione attuativa del Piano di Settore approvato con la deliberazione n. 10/2007, ha proposto l'appello n. 8284 del 2018 contro la sentenza del TAR n. 606 del 2018 chiedendo che il ricorso di primo grado venisse respinto;
- il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza del n. 8781/2019 pubblicata il 24 dicembre 2019, ha dichiarato la rinuncia al ricorso di primo grado n. 2266 del 2007 e l'estinzione del secondo grado di giudizio prendendo atto dell'istanza congiunta presentata in data 3 ottobre 2019 dal Mollificio Sant'Ambrogio s.p.a. e dal Comune di Brivio, a seguito dell'adozione della proposta di modifica del comma 8 dell'art. 8 delle NTA del PTC da parte del Parco Adda Nord avvenuta il 23 settembre 2019;

Dato atto che:

- l'istruttoria regionale della proposta di variante parziale al P.T.C. è stata effettuata dall'Autorità procedente regionale, individuata nell'Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, mediante una valutazione integrata attraverso il coinvolgimento del Gruppo di Lavoro interdirezionale, costituito con decreto del Direttore Generale della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi n. 13951 del 17 novembre 2020;
- con nota del 22 febbraio 2021 è stata sottoposta all'esame del Gruppo di Lavoro la proposta di variante parziale all'art. 8 delle NTA del PTC, per l'espressione del parere di competenza;

Considerato che dall'esame della proposta di modifica dell'art. 8 delle NTA del PTC del parco, da parte del Gruppo di Lavoro, alla luce degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle disposizioni di legge in materia e sulla base dei «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali» approvati con d.g.r. 7 febbraio 2014, n. 1343 pubblicata sul BURL n. 7 del 12 febbraio 2014, è emerso che:

- la formulazione del comma 8 dell'art. 8 delle NTA del PTC del Parco Adda Nord pubblicata sul BURL del 2 febbraio 2001, ha riportato, per mero errore materiale, il termine «eliminato» alla fine del comma 8, originando conseguentemente incertezze interpretative evidenziate nel ricorso al TAR;
- la proposta di modifica dell'art. 8 delle NTA del PTC del Parco Adda Nord consiste nel riproporre il comma 8 con la seguente formulazione: «L'ente gestore può adottare e approvare, ai sensi dei precedenti commi, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma», togliendo dal testo il termine «eliminato»;
- l'art. 20 «Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali» della l.r. 86/1983, non pone limiti all'individuazione dei settori da sottoporre a specifiche previsioni e prescrizioni di piano;
- la procedura di approvazione dei piani di settore indicata nell'art. 8 delle NTA del PTC e in particolare i commi 4, 5 e 6, risultano in contrasto con quanto stabilito dai commi da 2 a 5, dell'art. 20 della l.r. 86/1983, così come modificati dall'art.

Serie Ordinaria n. 13 - Mercoledì 31 marzo 2021

16, comma 1 lett. bb) della l.r. n. 38 del 10 novembre 2015;

- e conseguentemente, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto di:
 - accogliere la proposta del parco Adda Nord di modifica del comma 8 dell'art. 8 delle NTA;
 - eliminare i commi 4, 5 e 6 in quanto fanno riferimento ad una procedura superata dalle modifiche all'art. 20 della l.r. 86/1983, introdotte dall'art. 16, comma 1 lett. bb) della l.r. n. 38 del 10 novembre 2015;
 - inserire un nuovo comma 4 coerente con le procedure di approvazione dei Piani di settore dei parchi indicate dall'art. 20 della l.r. 86/1983, riformulando l'art. 8 come indicato nell'Allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di accogliere la proposta del Parco Adda Nord di modifica dell'art. 8 delle NTA con le modifiche ed integrazioni proposte dal Gruppo di Lavoro interdirezionale ed indicate nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Valutato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 86/83 art. 19 commi 1 e 2;

Visto il risultato atteso del PRS della XI Legislatura TER.0905.210 «Tutela, pianificazione e fruibilità delle aree protette regionali e delle connessioni con gli spazi rurali e urbani»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord approvato con d.g.r. n. 7/2869 del 22 dicembre 2000, costituita dalla modifica dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, così come meglio indicato nell'allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale nella sezione «amministrazione trasparente», in ottemperanza dell'art. 39 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

**ALLEGATO****PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO ADDA NORD**

Modifica all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con d.g.r. n. 7/2869 del 22/12/2000

TESTO MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE PARZIALE**Art. 8 – Normativa di settore**

1. L'Ente Gestore predispone piani di settore ai sensi del l'art. 20 della l.r. 86/83, con particolare riguardo ai settori di cui al successivo comma.
2. I piani di settore previsti dal presente piano sono i seguenti:
 - siti paesistico culturali sensibili (art. 30 Norma di tutela paesistico-culturale);
 - idrologia ed idrogeologia (art. 31 Tutela geomorfologica e art. 32 Tutela idrologica ed idrogeologica);
 - fruizione e turismo sostenibile (art. 39 Attività ricreative, sociali, culturali e sportive);
 - boschi e vegetazione naturale (art. 35 Complessi boscati e vegetazionali);
 - agricoltura (art. 34 Attività agricola ed agriturismo);
 - recupero aree degradate (art. 45 Recupero aree degradate);
 - patrimonio faunistico (art. 38 Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico).
3. I piani di settore costituiscono lo strumento attraverso il quale l'Ente Gestore dà attuazione al P.T.C., specificando per singoli comparti funzionali, le previsioni e le prescrizioni del P.T.C. medesimo, nonché definendo e coordinando, in aderenza a quanto previsto dal piano di gestione, il programma organico delle attività e degli interventi dell'Ente Gestore, la loro attuazione e la gestione di beni e attrezzature.
- 4. I piani di settore sono approvati dall'Ente Gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della l.r. 86/1983.**
5. I piani di settore individuati dal secondo comma del presente articolo possono essere adottati e approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi.
- 6. L'Ente Gestore può adottare e approvare, ai sensi dei precedenti commi, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma.**